

Convenzione sull'accesso alla rete

tra il gestore dell'infrastruttura

Ferrovie federali svizzere FFS

società anonima di diritto speciale con sede a Berna

Divisione Infrastruttura
Orario ed esercizio
Hilfikerstrasse 3
3000 Berna 65
Svizzera

(di seguito denominata: GI)

e

Partner Convenzione

Via
NPA località
PAESE

Iniziali ERA-VKM: XYZ *[se già presente al momento della redazione della Convenzione]*

(di seguito denominata: ITF)

Premessa

La presente Convenzione, comprensiva delle sue parti integranti ai sensi del punto 2.1, costituisce la Convenzione sull'accesso alla rete ai sensi dell'art. 15 e segg. dell'ordinanza svizzera concernente l'accesso alla rete ferroviaria del 25 novembre 1998 (OARF; RS 742.122). La firma è la condizione per poter richiedere le prestazioni di base e supplementari assegnate dal Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (SAT).

1. Oggetto della Convenzione

1.1. Convenzione sull'accesso alla rete

1.1.1. La Convenzione sull'accesso alla rete disciplina il rapporto tra il GI e l'ITF in merito a:

- l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nell'ambito delle disposizioni di legge
- l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria da parte dell'ITF
- la fornitura di prestazioni da parte del GI
- l'indennizzo delle prestazioni fornite dal GI

1.1.2. L'attribuzione delle prestazioni di base e supplementari secondo l'articolo 21 e 22 OARF viene eseguita dal SAT. Le condizioni vigenti a questo proposito vengono pubblicate nel Network Statement del GI.

1.2. Prestazioni di servizi

Eventuali prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 23 OARF sono oggetto di specifici accordi tra le parti e non sono oggetto della presente Convenzione.

2. Parti integranti, ordine di priorità, periodo di validità e rinnovo della Convenzione

2.1. Parti integranti

La Convenzione sull'accesso alla rete si compone di:

- 1) la presente Convenzione
- 2) le Condizioni generali di contratto delle FFS per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (CGC-GI) (pubblicate in Internet)
- 3) il Network Statement (NS) (pubblicato in Internet)
- 4) il Catalogo delle prestazioni del GI (pubblicato in Internet)

2.2. Ordine di priorità in caso di contraddizioni

Se singoli elementi sono in contrasto tra loro, il loro ordine di priorità è determinato dalla classificazione secondo il punto 2.1.

2.3. Periodo di validità e rinnovo di singole parti integranti

In presenza di nuove pubblicazioni o di modifiche di singole parti integranti della Convenzione, il GI informa l'ITF tramite e-mail (all'indirizzo riportato nell'allegato 1). Le parti integranti della Convenzione, ovvero il Catalogo delle prestazioni e il Network Statement, sono validi nel corso dell'anno di orario.

Qualora entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alle parti integranti della Convenzione nuove o modificate l'ITF non sollevi obiezioni in forma scritta al GI, le modifiche si considerano tacitamente accettate.

3. Prestazioni e indennità

Le prestazioni del GI risultano dalla somma di tutte le prestazioni di base e supplementari. Le prestazioni fornite dal GI non ordinate ma necessarie all'esercizio vengono fatturate separatamente all'ITF. Il GI informa l'ITF il più presto possibile della necessità di queste prestazioni.

I prezzi delle prestazioni si stabiliscono in base al Catalogo delle prestazioni pubblicato dal GI.

4. Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione entra in vigore alla firma di entrambe le parti ed è stipulata a tempo indeterminato. La Convenzione resta valida anche qualora l'ITF non effettui ordinazioni o non faccia uso delle prestazioni di base e supplementari assegnate.

La presente Convenzione sostituisce la [Convenzione sull'accesso alla rete tra il GI e l'ITF del XX.XX.XXXX](#). *[Fa fede la data dell'ultima firma sulla Convenzione precedente]*

5. Disdetta

L'ITF può disdire la presente Convenzione con un preavviso di almeno 2 mesi rispetto al cambio di orario. Per il resto si applicano le CGC-GI.

In caso di disdetta, le prestazioni assegnate e la presente Convenzione decadono a partire dal momento della disdetta.

6. Diritto applicabile

Alla presente Convenzione è applicabile esclusivamente il diritto svizzero.

7. Foro competente

In caso di controversie riguardanti la concessione dell'accesso alla rete, la Convenzione sull'accesso alla rete e il calcolo del prezzo della traccia per l'utilizzo dell'infrastruttura, decide la Commissione del trasporto ferroviario ComFerr in base all'art. 40a^{ter} della legge sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101).

Per tutte le altre controversie relative alla presente Convenzione sono competenti, con riserva dei tribunali a giurisdizione obbligatoria, i tribunali di Berna.

8. Stesura

La presente Convenzione viene redatta in duplice copia. A entrambe le parti viene consegnata una copia firmata.

L'ITF fa inoltre presente che al SAT viene garantito l'accesso alla Convenzione.

Per il GI FFS Infrastruttura

.....
Luogo, data

.....
Luogo, data

[Sottoscrizione/i di propria mano o firma elettronica qualificata (QES) secondo diritto svizzero (FiEle). Non sono ammesse forme miste nell'ambito della presente Convenzione].

Joachim Schöpfer
Responsabile Pianificazione

Daniel Graf
Responsabile Contratti e accesso alla rete

Per l'ITF Parte contraente

.....
Luogo, data

.....
Luogo, data

[Sottoscrizione/i di propria mano o firma elettronica qualificata (QES) secondo diritto svizzero (FiEle). Non sono ammesse forme miste nell'ambito della presente Convenzione].

Nome Cognome
Funzione

Nome Cognome
Funzione

Allegato
Allegato 1 Referenti dell'ITF

Allegato 1

alla Convenzione sull'accesso alla rete dell'ITF [Partner contrattuale](#) con il gestore dell'infrastruttura FFS Infrastruttura

Referenti dell'ITF

Per informazioni generali (ad es. elenco di ulteriori referenti dell'ITF) durante il normale orario d'ufficio

[Punto di raccolta competente o nome, cognome](#)

[Indirizzo](#)

[Indirizzo e-mail](#)

[Numero di telefono](#)

Data:

Le modifiche vanno comunicate per iscritto a netzzugang@sbb.ch.